

Sci Club Annone Veneto – Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16/12/2023



L'anno 2023 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 15.30 presso la sede sociale dell'associazione, sita in località Annone Veneto Via Postumia 57/1 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto sociale ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021 e adozione del nuovo statuto;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti n° 11 associati aventi diritto al voto, compresi gli associati che hanno conferito delega.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Presidente dell'associazione, Sig. De Agostini Valter, il quale accetta e nominano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Protavere Luigi.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto stesso per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sul primo punto all'ordine del giorno e illustrando sia le ragioni che hanno portato a dover modificare lo statuto secondo quanto previsto dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, sia le modifiche apportate.

Indi illustra lo statuto analizzando i punti più rilevanti e spiegando le personalizzazioni fatte rispetto al modello base fornito dall'AICS.

Al termine dell'illustrazione non essendovi richieste di intervento, il Presidente legge gli articoli così come modificati e mette ciascuno di essi in votazione. L'Assemblea approva all'unanimità degli associati presenti e votanti.

Il Presidente mette poi in votazione il nuovo statuto sociale, che viene approvato all'unanimità degli associati presenti e votanti e viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo la registrazione in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 642/1972 e l'esenzione dalla imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis del d.lgs. 36/2021.

Alle ore 16,20 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Protavere Luigi

Il Presidente

De Agostini Valter

SIMONATO VALTER

VIDOTTO ROBERTA

COLOMBERO TO UAHM

DeBortoli Renato

Zallone Giovanni

Caiotto Bruno

Finocchia Oreste

Francesco Putavere

Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO

E' copia conforme all'originale registrato a
Portogruaro in data 19/12/2013
al N° 254 Serie

IL FUNZIONARIO (*)

Martino Beccari

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare





ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 19 DIC. 2023 AL N. 754/3
(art. 16 D.P.R. 131/86)

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

"Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Annone Veneto"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di **"Sci Club Annone Veneto - Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in forma abbreviata A.S.D. Sci Club Annone Veneto.

L'Associazione ha sede nel Comune di Annone Veneto (ex Provincia di Venezia, ora Città metropolitana di Venezia). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l'Associazione esercita a tal fine, **in via stabile e principale**, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del presente statuto.

L'associazione attualmente aderisce all'AICS - **Associazione italiana Cultura e Sport APS**, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto dal CIP Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.

L'Associazione può aderire ad altre Federazioni e/o Enti di Promozione, condividendone Statuti e finalità istituzionali.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività sportive dilettantistiche;
- Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;

Art. 5 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività nello sport dello Sci, Slittino e Ginnastica in tutte le discipline e più specificamente: Sci Alpino, Sci alpinismo, Snowboard, Sci Fondo, Sci carving, Sci di velocità, Sci d'erba, Sci fondo estivo, Telemark, Freestyle, Slittino pista artificiale, Slittino pista naturale, Ginnastica per tutti. Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

In particolare, può esercitare e organizzare e gestire le seguenti attività:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;





- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata; quali Ciaspole, attività ludico motoria
- in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;
- Organizzazione di attività turistico sociali e ludico motorie per i propri associati/tesserati.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la realizzazione delle suddette attività potrà altresì noleggiare mezzi di trasporto (bus, auto, furgoni) sia per il trasporto di persone che di cose e beni.

Per la gestione di tali attività, l'Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

- agli apporti dei volontari;
- alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai rapporti di lavoro subordinato;

- a prestazioni di lavoro autonomo;
- a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio.

Esso deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni in caso di motivate necessità.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere resi disponibili presso la sede sociale, e/o pubblicizzati per il tramite del sito sociale o altri strumenti tracciabili. Qualora gli aventi diritto lo richiedano trasmessi via mail o altro mezzo al richiedente avente diritto al voto.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.



E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- da pubblicità e sponsorizzazioni;

Titolo IV Gli Associati e i Tesserati non associati

Art.11 Adesione all'Associazione

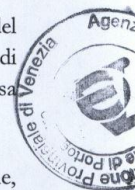
Chiunque ne condivida i principi e le finalità. può aderire all'associazione, associandosi ad essa.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

L'Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto dell'AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.



Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto dell'AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.



Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Ai sensi dell'articolo 16 Dlgs 28.02.2021 il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso

Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I tesserati non associati hanno diritto:

- a partecipare alle attività sportive dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati e i tesserati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell'Associazione.

Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato

La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata.

f) mancato rinnovo del tesseramento o del versamento della quota associativa entro i termini previsti dagli organi sociali.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, qualora previsto ed istituito.

Art. 16 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi sia cartacei che telematici e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni



dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- approva, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- elegge, con l'eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, e revoca, i componenti gli organi sociali da essa eletti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un numero variabile compreso tra un minimo di tre a un massimo di venticinque, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo devono rispettare le incompatibilità previste dall'art.11 D. Lgs 28.02.2021 n.36

I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, possono percepire compensi per la carica ricoperta. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- cura il conseguimento dei fini statutari
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;





- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- assegna eventuali deleghe ai consiglieri, nominando almeno un vicepresidente, un tesoriere e un segretario. I consiglieri possono ricoprire anche più cariche
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono svolgersi in presenza.

Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell'avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 18 Il Presidente

Può essere designato direttamente dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione o, se non viene designato dall'assemblea, viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Dura in carica 2 anni e

comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti, dei quali uno Vicario.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 19 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 20 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.



E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 21 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 22 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In seconda convocazione è indispensabile il 25% degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza convocazione. In terza convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati e le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di modifiche, trasformazione, fusione, scissione, e scioglimento sono escluse le deleghe in qualsiasi convocazione.

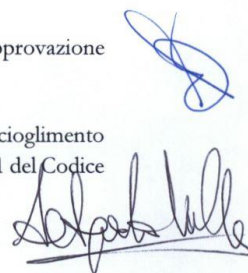
Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento, o l'estinzione, il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Qualora l'associazione avesse acquisito la personalità giuridica, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice



Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 25 Controversie

Tutte le eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Enti/Federazioni affilianti. Nel caso ciò non fosse possibile sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata, su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 60 giorni dalla nomina o diversamente in occasione della prima convocazione utile. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 26 Regolamenti interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può predisporre e/o approvare per argomenti di competenza dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati/Tesserati.

Art. 27 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.